

stabilendo che ogni governo regionale «avrà il compito di promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico della regione».<sup>25</sup>

Il governo regionale è rappresentato dall'*Intendente* e da un Consiglio regionale. Il primo è ancora di nomina presidenziale mentre il Consiglio regionale è composto da membri eletti dai consiglieri comunali della regione. Il ruolo dell'*Intendente* è piuttosto ambiguo dal momento che adempie simultaneamente a tre funzioni. È l'organo regionale dotato di poteri esecutivi, con la specifica competenza di elaborare e proporre politiche di sviluppo regionale al governo centrale; è inoltre presidente del Consiglio regionale, in cui ha diritto di voto. Ed infine è il rappresentante regionale del Presidente e, quando agisce in tale veste, deve coordinare e controllare, insieme con le Segreterie regionali dei Ministeri (SEREMI), il funzionamento dei servizi pubblici e dell'amministrazione a livello regionale.<sup>26</sup> Questa molteplicità di ruoli, spesso conflittuali l'uno con l'altro, non è controbilanciata dal Consiglio regionale, la cui natura ibrida (non rappresenta direttamente la popolazione) e i cui limitati poteri (è un organo essenzialmente consultivo, non ha reali poteri né legislativi, né di controllo sull'esecutivo) non consentono l'espressione delle istanze della cittadinanza regionale.

*Le Province.* Le funzioni e la configurazione istituzionale degli organi provinciali sono parte della Legge Costituzionale sul Governo Regionale del 1993. Questo elemento è di per sé significativo, perché l'assenza di un testo normativo specifico che disciplini l'attività provinciale evidenzia nei fatti la subordinazione delle Province rispetto alle istituzioni regionali. Tale subordinazione è sancita anche dal testo costituzionale, che all'articolo 105 definisce le istituzioni provinciali «organi deconcentrati dell'Intendenza regionale». Il governo delle Province è costituito dal Governatore, nominato dal Presidente della Repubblica, e da un organo consultivo, il Con-

---

<sup>25</sup> Le funzioni che la Legge costituzionale sull'Amministrazione regionale affida alle Regioni sono essenzialmente: a) elaborare e approvare politiche, programmi e piani di sviluppo economico, sociale e culturale della regione in armonia con la politica di sviluppo nazionale; b) gestire le risorse che provengono dal Fondo di Sviluppo Regionale e da altri stanziamenti pubblici per le regioni; c) elaborare norme nelle materie di sua competenza; d) collaborare con i Comuni nella formulazione dei programmi di sviluppo; e) mantenere stretti legami con il governo nazionale per armonizzare l'esercizio delle rispettive funzioni (*Constitución Política de la República de Chile*, art. 100).

<sup>26</sup> Effettivamente nel testo originale della Legge costituzionale sull'Amministrazione regionale le funzioni dell'*Intendente* come rappresentante del Presidente della Repubblica sono elencate all'articolo 2; quelle come membro del Consiglio regionale e massimo esponente del Governo regionale all'articolo 24. S. BOISIER, *Desarrollo regional: balance de una década de Gobiernos Regionales*, Santiago de Chile, Gobierno de Chile, Ministerio de Planificación y Cooperación, 2003, p. 194.